

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

L'ORGANO DI REVISIONE

San Maurizio Canavese, lì 28/12/2015

OGGETTO: Parere sulla preintesa del contratto decentrato integrativo relativo all'utilizzo delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Esercizio economico anno 2015.

IL COLLEGIO

premesse

- che l'art. 5, comma 3 del C.c.n.l. 01/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie Locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/01/2004 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i Vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante é inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che l'art. 40, comma 3-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"; »
- che l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 prevede che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.";
- che l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 prevede inoltre che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione", da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- che l'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti";

- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta alla firma definitiva dell'accordo stesso;

visto

che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 28/12/2015 una preintesa di accordo per l'anno 2015 sull'utilizzo delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

- la relazione illustrativa all'ipotesi di accordo di concertazione anno 2015 predisposta dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria Dr. Luca Francesco Bertino;
- la relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di accordo di concertazione anno 2015 predisposta dallo stesso Dirigente;

preso atto

- del del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Dirigente Settore economico finanziarie Dr. Luca Bertino,
- di quanto evidenziato nelle Sezione III del Modulo IV della relazione tecnico finanziaria in merito alla presenza all'interno degli appositi stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione 2015.

verificato

- la quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività esercizio economico 2015 nella deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 14.09.2015 e rettificato con successiva deliberazione di Giunta n. 182 del 21.12.201;
- La corretta applicazione del novellato art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 che così dispone *"A decorrere dal 1/1/2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"* e precisamente in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010;
- Preso atto pertanto che per l'anno 2014 e precedenti non si era reso necessario attuare una decurtazione del trattamento economico accessorio in quanto non risultavano riduzioni di personale e conseguentemente nessun taglio risulta dovuto ai sensi della sopracitata disposizione;
- gli schemi ed il contenuto delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria Dr. Luca Francesco Bertino del 28/12/2015;

l'Organo di Revisione, dopo avere preso visione della documentazione in oggetto:

certifica

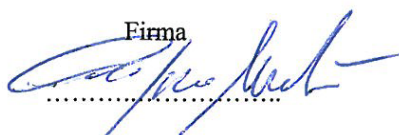
- 1) che la "Relazione illustrativa" é stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, le parti e le sezioni omesse sono coerenti con l'ambito delle materie oggetto dell'accordo;
- 2) che la "Relazione tecnico-finanziaria" é stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze; le parti e le sezioni omesse sono coerenti con l'ambito delle materie oggetto dell'accordo;

- 3) che l'esito del controllo sia sulla "Relazione illustrativa" sia sulla "Relazione tecnico-finanziaria" non ha evidenziato profili di incompatibilità economico- finanziaria e normativi e quindi che l' ipotesi di accordo è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che includono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti;
- 4) la corretta applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 modificato dall'art. 1 comma 456 L. 147/2013 così come integrato dalle istruzioni applicative sulle modalità di calcolo della decurtazione permanente da applicare a partire dall'anno 2015 ai fondi per la contrattazione integrativa dalla circolare MEF n. 20 del 08/05/2015.

attesta

- la compatibilità legislativa e contrattuale delle ipotesi di ripartizione delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Esercizio economico anno 201;
- la compatibilità economico finanziaria con il Bilancio di Previsione 2015

Il Revisori dei Conti

Firma

.....
(Dr. Giuseppe Malò)